

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*
Dott.com. Peter Winkler
Mag. Stefan Sandrini
Dott. Stefan Engele
Dott.com. Martina Malferttheiner
Rag. Stefano Seppi
Dott.com. Andrea Tinti
Dott. Stephanie Vigl

Dott.com. Oskar Malferttheiner
Massimo Moser
Dott. Michael Schieder

Mitarbeiter – Collaboratori
Dott. Karoline de Monte
Mag. Iwan Gasser
Dott. Thomas Sandrini

Circolare

numero:	50i
del:	2019-04-26
autore:	Stefano Seppi Andrea Tinti

Per tutti gli esercenti commercio al minuto (dettaglianti) e attività assimilate

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - bonus per acquisto o adattamento degli apparecchi

A partire dal 01.01.2020, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati devono provvedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri¹. Tale adempimento vale, in linea di principio, anche per gli enti pubblici che tengono un registro dei corrispettivi.

I soggetti con volume d'affari superiore a Euro 400.000 devono anticipare tali adempimenti al 01.07.2019.

Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT (registratore telematico) o un Server-RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi del processo di controllo interno².

Per il 2019 e 2020 è previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le spese sostenute per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi³.

1 Memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri

Riepiloghiamo qui di seguito le novità previste in materia di obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate; queste novità riguardano, di norma, tutti i soggetti titolari di partita IVA che fino ad ora hanno emesso scontrini o ricevute fiscali.

Per i soggetti titolari di partita IVA, che ad oggi sono esonerati dall'utilizzo del registratore di cassa e dall'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, vi sarà la possibilità di comunicare i dati elettronicamente, anche senza registratore telematico, attraverso l'utilizzo di altri strumenti tecnologici che saranno individuati da appositi provvedimenti.

Alcuni soggetti IVA, ad oggi, sono specificatamente esonerati dall'emissione dello scontrino e

¹ Art. 2, c. 1 del D.Lgs. 127/15

² Provvedimento AdE nr. 182017 del 28.10.2016 – Specifiche tecniche (versione 6.0 – agosto 2018) Punto 3

³ Art. 2, c. 6-quinquies del D.Lgs. 127/15

ricevuta fiscale⁴. L'Agenzia delle Entrate ha da poco reso noto che alcuni di questi soggetti saranno esonerati anche dall'invio telematico dei corrispettivi.

1.1 Soggetti interessati

Sono interessati ai nuovi adempimenti gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate⁵, ovvero coloro che tengono il registro dei corrispettivi.

1.1.1 Attuali obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi

Ricordiamo che attualmente tali soggetti certificano, di norma, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi mediante il rilascio di scontrini o ricevute fiscali, salvo l'obbligo di dover emettere la fattura in caso di espressa richiesta da parte del cliente⁶. L'ammontare complessivo delle operazioni effettuate in ciascun giorno deve essere annotato nel registro dei corrispettivi entro il giorno non festivo successivo⁷.

1.2 Decorrenza dei nuovi adempimenti

La normativa prevede che i nuovi adempimenti saranno obbligatori dal⁸:

- **01.01.2020** per la generalità dei soggetti interessati;
- **01.07.2019** per i soggetti interessati con volume d'affari **superiore ad Euro 400.000**.

1.2.1 Il volume d'affari - precisazioni

In base a quanto previsto dalla legge IVA⁹, il volume d'affari è costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione nel registro delle fatture emesse e nel registro dei corrispettivi. Pertanto, salvo future precisazioni od eccezioni da parte del legislatore o dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che ad oggi la verifica del superamento del limite del volume d'affari debba essere effettuata tenendo conto dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate e soggette ad annotazione nei registri IVA nel corso dell'anno e non per singola tipologia di attività o per singolo sezionale IVA.

Per l'anno 2019 si fa riferimento al **volume d'affari al 31.12.2018**.

1.3 Operazioni preliminari – “Accreditamento”

Al fine di poter installare i registratori telematici, per poter poi memorizzare ed inviare telematicamente i corrispettivi, è **necessario prima di tutto accreditarsi** nel Servizio web “Fattura elettronica e Corrispettivi Telematici” nella sezione “Corrispettivi”.

Tutte le operazioni relative al flusso operativo di “accreditamento” sono dettagliatamente riportate sul sito dell'Agenzia delle Entrate¹⁰.

L'accesso al servizio per l'accreditamento può essere fatto tramite:

- le credenziali di SPID (il nuovo "Sistema Pubblico dell'Identità Digitale" per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione)

⁴ Art. 2, c. 1 del DPR 696/1996

⁵ Art. 22 del DPR 633/72

⁶ Art. 12, c. 1 della L. 413/91

⁷ Art. 24 del DPR 633/72

⁸ Art. 2, c. 1 del D.Lgs. 127/15

⁹ Art. 20, c. 1 del DPR 633/72

¹⁰ <https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=183,E=0000000000105396058,K=4138,Sxi=3,t=case,Case=1613>

- le credenziali dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS))
- un intermediario abilitato (ad es. il commercialista) cui sia stata rilasciata apposita delega per l'utilizzo dei servizi "Fattura elettronica e Corrispettivi Telematici".

Nello specifico le operazioni da eseguire per l'"accredimento" sono le seguenti:

- accedere al Servizio web "Fattura elettronica e Corrispettivi Telematici";
- sezione "Corrispettivi";
- link "Accreditamento";
- link "Gestore ed Esercente";
- inserire i dati richiesti;
- i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati dovranno scegliere nella sezione "Tipologia" la voce "Esercente"
- chiusura della procedura con "Salva";
- se l'accreditamento è andato a buon fine, comparirà al termine la scritta "Accreditamento avvenuto correttamente" - consigliamo di fare una screenshot (stampa) di questa videata, da inviare al fornitore/installatore del registratore telematico.

A questo punto si è accreditati e si potranno usufruire le ulteriori funzionalità del sistema¹¹. Il fornitore potrà procedere all'installazione del registratore telematico.

1.4 Spariranno scontrini e ricevute fiscali ed il registro dei corrispettivi

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi faranno venire meno l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (niente più scontrini o ricevute fiscali). Resterà esclusivamente l'obbligo di emettere la fattura elettronica su richiesta del cliente¹².

Al fine di documentare l'operazione potrà essere richiesto, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, il rilascio di un "documento commerciale"¹³, emesso in forma cartacea a mezzo registratore telematico. Tale documento costituisce anche titolo per l'esercizio dei "diritti di garanzia" contro i vizi della cosa venduta.

Non sarà più necessaria la compilazione del registro dei corrispettivi.

1.5 Adempimenti per i soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita

Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT (registratore telematico) o un Server-RT devono¹⁴:

- fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio;
- dotarsi del processo di controllo interno.

Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme a quanto prescritto nelle specifiche tecniche¹⁵:

- sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili;
- sia con riferimento ai sistemi informatici dell'azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

¹¹ [https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=183,E=0000000000105396058,K=4138,Sxi=3,Case=Ref\(Serv_trasm_corrispettivi_Censimento_Gestore\)](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=183,E=0000000000105396058,K=4138,Sxi=3,Case=Ref(Serv_trasm_corrispettivi_Censimento_Gestore))

¹² Art. 2, c. 5 del D.Lgs. 127/15

¹³ DM 07.12/2016

¹⁴ Provvedimento AdE nr. 182017 del 28.10.2016 – Specifiche tecniche (versione 6.0 – agosto 2018) Punto 3

¹⁵ Provvedimento AdE nr. 182017 del 28.10.2016 – Specifiche tecniche (versione 6.0 – agosto 2018) Punto 3

La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR¹⁶) abilitati a rilasciare le certificazioni¹⁷. Le predette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni.

Secondo l'Agenzia delle Entrate¹⁸ **la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione**. L'Agenzia sostiene che se così non fosse, si ammetterebbe l'utilizzo di sistemi non conformi alle disposizioni vigenti.

1.6 Sanzioni

Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri si applicano le seguenti sanzioni¹⁹:

- in caso di mancata *memorizzazione o di omissione della trasmissione dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri* una sanzione pari al 100% (cento per cento) dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso²⁰;
- qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni relative alla *memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi* compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di Euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi²¹.

2 Credito d'imposta per i “registratori telematici”

Al fine di poter adempiere ai nuovi obblighi di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri i commercianti al minuto e soggetti assimilati dovranno necessariamente procedere ad:

- adattare il “vecchio” registratore di cassa;
- ovvero
- acquistare un nuovo “registratore telematico”.

A tal fine è previsto a favore dei soggetti interessati un contributo, sotto forma di credito d'imposta, sulle spese sostenute^{22 23}.

2.1 Periodo in cui viene concesso il contributo

Il contributo viene concesso sulle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi.

2.2 Ammontare del contributo

Il contributo è pari al **50%** (cinquanta per cento) **della spesa sostenuta**, per un massimo di:

16 Consiglio Nazionale delle Ricerche

17 Provvedimento AdE nr. 182017 del 28.10.2016 – Specifiche tecniche (versione 6.0 – agosto 2018) Punto 2.2

18 Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate nr. 13 del 20.03.2019

19 Art. 2, c. 6 del D.Lgs. 127/15

20 Art. 6, c. 3 del D.Lgs. 471/97

21 Art. 12, c. 2 del D.Lgs. 471/97

22 Art. 2, c. 6-quinquies del D.Lgs. 127/15

23 Provvedimento n. 49842 del 28.02.2019

- Euro **250** in caso di **acquisto**;
- Euro **50** in caso di **adattamento** del vecchio registratore.

I limiti sopra menzionati valgono per ogni strumento.

2.3 Modalità di utilizzo – compensazione in F24

Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione in F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non è soggetto ai limiti annuali normalmente previsti per le compensazioni (Euro 250.000²⁴, ovvero Euro 700.000²⁵).

Il codice tributo da utilizzare è: “**6899**”²⁶.

L’*“anno di riferimento”* da riportare nell’F24 deve essere riferito all’anno di sostenimento della spesa.

2.4 Decorrenza di utilizzo del credito in compensazione

Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere:

- dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti;
- **ed è stato pagato, con modalità tracciabile**, il relativo corrispettivo.

2.5 Pagamento delle fatture con modalità tracciabile

Il provvedimento attuativo del credito d'imposta²⁷, al fine di individuare gli strumenti “tracciabili”, rinvia a quanto già precisato in un precedente provvedimento del 2018²⁸ (relativo all'acquisto di carburante), e precisamente:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali²⁹;
- i mezzi di pagamento elettronici³⁰, tra cui a titolo meramente esemplificativo:
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario o postale;
 - bollettino postale;
 - carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

2.6 Indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo³¹.

24 Art. 1, c. 53 della L. 244/2007

25 Art. 34 della L. 388/2000

26 Risoluzione n. 33/E del 01.03.2019

27 Provvedimento n. 49842 del 28.02.2019 – Punto 2.1

28 Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018

29 RD n. 1736/1933 e DPR 144/2001

30 Art. 5 del D.Lgs 82/2005, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5,

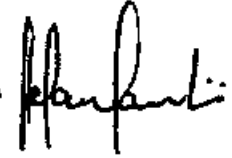
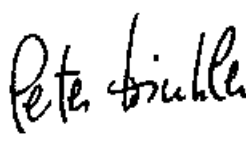
31 Provvedimento n. 49842 del 28.02.2019 – Punto 1.4

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Peter Winkler Hans Sandrini Hans Engel